

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 15 NOVEMBRE 1989

NORME SUI SEDILI NON IMBOTTITI E NON RIVESTITI INSTALLATI NEI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1.

1. Il punto 4), lettera b), dell'art.2 del DM 6 luglio 1983 è abrogato.

Art. 2.

1. I sedili non imbottiti o non rivestiti già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiti da materiali rigidi combustibili non classificati alla reazione al fuoco con le procedure di cui al DM 26 giugno 1984, possono rimanere in opera fino al 31 dicembre 1998.

2. I suddetti sedili installati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere classificati e risultare di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; nel caso in cui siano previsti accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza dei locali, come indicato all'art. 2 del DM 6 luglio 1983, possono risultare di classe non superiore a 3.